



Prot. **8795** del **17 NOV. 2022**

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO**

*Alla Sig.ra Nigro Carmela
piergi66@alice.it*

*e.p.c. Al Comando Carabinieri Forestali
Valle dell'Angelo
PEC*

*All'Albo on line
SEDE*

OGGETTO: L.R. 11/96. L.R. 11/96. Regolamento di attuazione n.3/2017 art. 31 c.4 lettera a) punto 1. Comunicazione taglio bosco ceduo in agro del comune di Piaggine alla località Rosano al foglio n.12 particella n. 186.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 6366/2022 con la quale la Sig.ra Nigro Carmela, nata a Piaggine il 18/11/1937 e residente a Salerno alla via Cocchia Rocco n.147, chiede, in qualità di proprietaria, di poter procedere al taglio del bosco ceduo in agro del comune di Piaggine alla località Rosano al foglio n.12 particella n. 186, per una superficie boscata di ha 00.30.00;

Dato Atto:

che l'area d'intervento ricade in zona C2 della zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;

che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot. n. 12890/2022, ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento di taglio di che trattasi;

COMUNICA

che, ai sensi delle L.R.11/96 e del Regolamento Regionale n.3/2017 art 31 c.4 lettera a), la sig.ra Nigro Carmela, nata a Piaggine il 18/11/1937, potrà procedere al taglio del bosco ceduo in agro del comune di Piaggine alla località Rosano al foglio n.12 particella n. 186, per una superficie boscata di ha 00.30.00;

STABILISCE

che Il taglio deve eseguirsi, a perfetta regola d'arte, durante la stagione silvana 2022-2023 (dal 1 ottobre al 15 aprile 2023) e nella stagione silvana 2023-2024 (dal 1 ottobre 2023 al 15 aprile 2024), così come previsto dell'art. 31 comma 11 del Regolamento Regionale n. 3/2017 (validità biennale dell'autorizzazione) ;

che l'intervento di taglio deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse dal nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n. 12890/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

che le matricine da rilasciare non devono essere inferiori a 70 per ettaro di cui il 1/3 devono avere un'età minima pari al doppio del turno, le rimanenti sono scelte tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di miglior portamento e più sviluppati (art.65 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che dette matricine devono essere distribuite, possibilmente, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata;

che deve essere salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco (art. 79 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che l'allestimento e lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui delle lavorazioni deve avvenire dalla tagliata il più prontamente possibile, e comunque contemporaneamente all'esecuzione del taglio avendo cura di osservare tutte le prescrizioni dettate dal Reg. reg. n. 3/2017 (artt. 58,59);

che, al termine delle operazioni di taglio e di sgombero, si dovrà provvedere alla eliminazione di eventuali rifiuti, (plastica, carta, vetro, corpi estranei), eventualmente residuati sul sito di intervento, precisando che lo smaltimento degli stessi dovrà essere eseguito differenziandoli correttamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione occorrente ai sensi della normativa vigente ai fini paesaggistici e ambientali;

che la presente autorizzazione non esime l'interessata dal richiedere tutti gli altri specifici nulla-osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi;

che la richiedente dovrà comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione Carabinieri Forestali di Valle dell'Angelo;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Carrozza Aldo)

